

Codice A1103A

D.D. 21 giugno 2022, n. 351

Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 21 del 2013 (F. 50 FOR/2017)



ATTO DD 351/A1103A/2022

DEL 21/06/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 21 del 2013 (F. 50 FOR/2017)

Visti gli atti trasmessi con nota prot. n. 733 del 4.8.2018 della Regione Carabinieri Forestale "Piemonte" Stazione di Canelli (AT) a carico del signor *omissis*, nato ad *omissis* e residente a *omissis*, in qualità di trasgressore e nei confronti della sig.ra *omissis* nata a *omissis* e residente a *omissis*, in qualità di obbligata in solido nei confronti dei quali con processo verbale n. 29/2017 del 5.08.2017 elevato da Agenti di P.G., per i fatti constatati in Località *omissis*, è stato accertato quanto segue:

violazione all'art. 11, c. 6 della L.R. n. 21/2013 in combinato disposto con l'art. 10, c. 5 della L. 353/2000 relativi al divieto di azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio nelle aree (e nei periodi) a rischio di incendio boschivo;

constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

atteso che risulta agli atti che la sig.ra *omissis* ha presentato, nei termini, scritti difensivi nonché fatto richiesta di audizione come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

dato atto del verbale dell'audizione regolarmente tenutasi in data 9 giugno 2022 ed il cui contenuto qui integralmente si richiama;

esaminate le argomentazioni esposte e considerate le stesse non aventi di per sé natura esimente in ordine alla responsabilità della violazione contestata;

visto in particolare l'art. 11, c. 6 della L.R. n. 21/2013 in combinato disposto con l'art. 10, c. 5 della L. 353/2000, come sanzionati dall'art. 10, c. 6 della L. 353/2000;

ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata e tenuto conto del valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

atteso che l'entità dell'infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi vanno valutate ai fini della determinazione della sanzione amministrativa;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165;
- visto l'art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
- visto in particolare l'art. 11, c. 2 della L.R. n. 21/2013 come sanzionato dall'art. 10, c. 6 della Legge 353/2000;

determina

in Euro 2.064,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa e in Euro 10,61 la somma dovuta per spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

I N G I U N G E

ai sunnominati signori/e *omissis*, in qualità di trasgressore e *omissis* in qualità di obbligata in solido di pagare la somma complessiva di **Euro 2.074,61** di cui Euro 2.064,00 a titolo di sanzione e Euro 10,61 a titolo di spese secondo il disposto dell'art. 18 legge 24/11/81, n. 689 **entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, mediante versamento sul c/c p. N. 26103143 intestato alla Tesoreria Regione Piemonte, P.zza Castello N. 165 - Torino – Sanzioni amministrative – Codice IBAN IT 02 F 07601 01000 000026103143 - (con invito a citare nella causale del bollettino di versamento il numero di protocollo della presente determinazione di ingiunzione).**

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, n. 72.

In caso di pagamento operato dall'obbligato in solido secondo il disposto dell'art. 6 legge 689/81 costui ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato ed integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella